



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che, nel disciplinare l'accesso, mediante concorso pubblico per titoli ed esami a carattere residuale, alla qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori, rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile l'individuazione dei titoli professionali di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei, quali requisiti di partecipazione alla predetta procedura concorsuale;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge-quadro in materia di formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 2, lettera d) e 24, comma 13, disciplinanti il servizio di soccorso pubblico in ambito acquatico subacqueo e di superficie reso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", ed in particolare, gli articoli 45 e 46, disciplinanti, rispettivamente, le attività specialistiche e l'organizzazione delle specialità;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 1974, n. 4067, istitutivo del servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 26 luglio 1991, n. 11015/3708, disciplinante la riorganizzazione del servizio nazionale sommozzatori;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2001, n. 23, inerente all'articolazione della struttura operativa sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in nuclei di soccorso subacquei e acquatici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la Circolare n. 8/EM del 28 luglio 2015 "Servizio Sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", emanata dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di individuare i titoli professionali di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei, quali requisiti di partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori;

DECRETA

Articolo 1

Titoli sommozzatori

1. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco possono partecipare i cittadini italiani in possesso di uno dei seguenti titoli ovvero di titoli superiori:

a) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;

b) attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle leggi regionali di attuazione;

c) aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualità di sommozzatore o incursore, nella Marina Militare, nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza;

d) brevetto subacqueo di secondo livello, rilasciato da Federazione Nazionale o Internazionale certificata CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) o equivalente.

Roma, 24 SET. 2020

IL CAPO DIPARTIMENTO

Mulas